

## DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 32 del 23/03/2021

**Oggetto: "PROCEDIMENTO PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER IL RIEMPIMENTO DELLE PISCINE DI PROPRIETÀ PUBBLICA O PRIVATA DESTINATE AD UN'UTENZA PUBBLICA (PISCINE PUBBLICHE O AD USO COLLETTIVO INSERITE IN STRUTTURE ADIBITE AD ATTIVITÀ TURISTICO ALBERGHIERE O AGRITURISTICHE O RICETTIVE)" APPROVATO CON DECRETO DG N. 13/2020. MODIFICA.**

### IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l'A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- "[...] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)" (art.5);
- gli Organi dell'Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Direttore Generale;
  - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 5 dell'8/02/2019 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell'Ente per la durata di cinque anni a decorrere dal 01/04/2019 e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana come previsto dall'art. 9, c.1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT 2320 del 19/02/2019);

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente;

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 108 del 24/12/2019 con il quale è stato approvato:

# Autorità Idrica Toscana

---

- il Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2020-2022;
  - l'Organigramma, il Funzionigramma e l'incardinamento del personale (in vigore dal 1° gennaio 2020)
- il Decreto n. 113 del 30/12/2019 con il quale sono state individuate le posizioni organizzative;

DATO ATTO CHE la citata L.R. n. 69/2011:

- all'art. 10, c. 1, lett. g), assegna al Direttore Generale dell'AIT la competenza a provvedere allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale di cui all'art. 27 della legge medesima;
- all'art. 27 sancisce la competenza dell'Autorità Idrica Toscana per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti di cui al citato Regolamento e per l'applicazione e l'introito delle relative sanzioni amministrative, avvalendosi degli organi e dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione in base alle vigenti normative;

VISTO il Regolamento di cui al DPGR n. 29/R del 26 maggio 2008 recante *“Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato”*;

RICHIAMATO:

- il proprio Decreto n. 10 del 04/02/2020 con il quale è stato approvato il *“Procedimento per l'utilizzo dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad un'utenza pubblica (piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive)”*;
- il successivo Decreto n. 13 del 18/02/2020 con il quale, in seguito alla situazione di emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, veniva rettificati il sopracitato procedimento;
- il successivo Decreto n. 19 del 16/03/2020, con il quale si provvedeva alla sospensione dei termini procedurali per l'anno 2020;

PRESO ATTO del perdurare della situazione di emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 e tenuto conto dei provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad una revisione del Procedimento di cui al Decreto n. 10/2020 e successivamente modificato con decreto n. 13/2020;

RICORDATO che a norma di Regolamento (DPGR n. 29/R del 26/05/2008, art. 8 comma 2), resta comunque obbligatorio per i soggetti interessati concordare preventivamente con il Gestore del S.I.I. tempi e modalità di riempimento delle piscine utilizzando il pubblico acquedotto;

ATTESO CHE ai sensi degli articoli 9 e 10 della L.R. 69/2011 *“Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'autorità idrica”* nonché legale rappresentante;

# Autorità Idrica Toscana

---

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 25 del vigente Statuto AIT;

## DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI APPROVARE il seguente ***“Procedimento per l'utilizzo dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad un'utenza pubblica (piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive):***
  - a. ***ogni Gestore è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet un modulo di richiesta;***
  - b. ***i titolari delle utenze interessate devono trasmettere il modulo compilato al Gestore, che dovrà trasmettere al richiedente una risposta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;***
  - c. ***il Gestore può concedere l'utilizzo del pubblico acquedotto per un periodo massimo di 365 giorni, comunicando le eventuali prescrizioni riguardanti modalità e tempi di riempimento;***
  - d. ***nella risposta il Gestore deve specificare che in caso di sopraggiunta ordinanza sindacale per la razionalizzazione del consumo di acqua potabile, o di dichiarazione di emergenza idrica da parte della Regione, la possibilità di utilizzare il pubblico acquedotto sarà vietata fino al termine di validità dei sopraggiunti provvedimenti;***
  - e. ***entro il 31 maggio di ogni anno il Gestore trasmette all'AIT l'elenco aggiornato delle utenze che hanno richiesto ed ottenuto il consenso all'utilizzo del pubblico acquedotto.***
3. DI DARE ATTO CHE il procedimento di cui al punto 2 del dispositivo sostituisce quello approvato in ultimo con proprio decreto n. 13/2020.
4. DI STABILIRE che la Procedura di cui trattasi entri in vigore il giorno stesso dell'adozione del presente provvedimento.
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto:
  - al Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo;
  - al Responsabile del Servizio Vigilanza e Controllo Uso Risorse Idriche
  - al Responsabile dell'Ufficio Stampa
  - ai Gestori toscani del S.I.I.
  - alle Associazioni di categoria della Toscana
  - al Comando Regionale Carabinieri Forestali della Toscana
  - al Reparto Carabinieri Parco Nazionale Arcipelago Toscano
  - al Reparto Carabinieri Parco Nazionale Foreste Casentinesi
  - ai Comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'Autorità Idrica Toscana
  - all'Assessore all'Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione Civile della Regione Toscana.

# Autorità Idrica Toscana

---

6. DI PUBBLICARE copia del presente decreto sul sito istituzionale dell'Autorità nelle seguenti sezioni:

- all'Albo pretorio on-line dell'Autorità per 15 gg. consecutivi;
- ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nella sezione del sito web istituzionale "amministrazione trasparente" > sotto sezione "disposizioni generali" > "atti generali" > "decreti del direttore generale".

*Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.*

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Alessandro Mazzei (\*)

(\*) Documento amministrativo informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005